

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
Per cassa integrazione guadagni in deroga
ai sensi dell'art 17 del D.L n 9/2020 e dell'art 22 D.L. 18/2020

Il giorno 6 del mese di Aprile dell'anno 2020, in Roma, tra le parti:

- La società M2 S.R.L., con sede legale in Roma Via Nizza 53, c.f./p.i. 04127180406, in persona del suo legale rappresentante Mambelli Michela (di seguito anche "la società", "l'azienda" o "datore di lavoro")

- le OO.SS. NAZIONALI di categoria (di seguito anche "OO.SS.")

Filcams Cgil. rappresentata da Gabriele Guglielmi

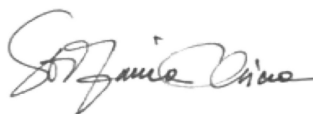
Fisascat Cisl rappresentata da Stefania Chicca

Uiltucs Uil rappresentata da Paolo Andreani

Premesso

a) che la società M2 S.R.L., con sede legale in ROMA Via NIZZA 53, ha sedi operative e punti vendita distribuiti in 6 regioni, ubicati in:

- Casalecchio di Reno (BO) via Aldo Moro 42/2
- Rimini (RN) Via Caduti di Nassiriya 20
- Rocca San Casciano (FC) Località Campomaggio 23
- Castel Maggiore (BO) Via Pio La Torre 5/D
- Vigevano (PV) viale industria 225
- Peschiera Borromeo (MI) via della Liberazione 8
- Erbusco (BS) via Rovato 44
- Cesena (FC) Via Leopoldo Lucchi 335
- Reggio Emilia (RE) Piazzale Azzurri d'Italia 5
- Pesaro (PU), via Yuri Gagarin 6
- Ferrara (FE) via Giusti Presso 4
- Roncadelle (BS) via Luigi Einaudi
- Imola (BO) Viale Giorgio Amendola 129
- Verona (VR) Viale delle Nazioni 1



- Ravenna (RA) Esp via Marco Busto 74
- Forlì (FC) Piazzale della Cooperazione 2/3
- Faenza (RA) via Bisaura 1/3
- Forlì (FC) zona Cava Viale Bologna
- Teramo (TE) Località Piano D'Accio
- Lonato del Garda (BS) Via Mantova 36
- Campi Bisenzio (FI) Via San Quirico 165
- Rovigo (RO) Via Scavazza 1769/1
- Civitanova Marche (MC) via San Costantino 98
- Savignano sul Rubicone (FC) Piazza Colombo 3
- Castenaso (BO) Via Villanova 29
- Lugo (RA) Via Foro Boario 30

e opera nel settore COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ABBIGLIAMENTO con un organico nazionale complessivo di n. 116 unità lavorative alle quali applica il CCNL CONFESERC. TERZIARIO, con matricola INPS n 3214546353;

- b) che la società M2 S.R.L ha comunicato alle O.OSS., tramite comunicazione informativa e di consultazione di avvio, l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi del DL. 18/2020 art. 22 e del D.L. 9/2020 art. 17, in favore di n. 103 lavoratori dipendenti occupati nelle unità produttive-operative su tutto il territorio nazionale;
- c) che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (cigd) si rende necessaria IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 e a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 e degli effetti prodotti sullo svolgimento dell'attività di vendita abbigliamento nei punti vendita dislocati nell'intera area nazionale, determinati dai provvedimenti legislativi sia a carattere locale e regionale sia a carattere nazionale, che hanno portato ad una repentina, drastica riduzione delle vendite, ciò anche causato dal fermo dell'attività in particolari contesti (weekend centri commerciali) rendendo di fatto impossibile proseguire l'attività con l'impiego fattivo di tutto il personale in forza;
- d) che l'azienda ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori a carattere ordinario di cui al Dlgs n° 148/15;
- e) che i lavoratori coinvolti di cui all'elenco allegato erano in forza alla data del 23 febbraio 2020;

[Handwritten signatures]

- f) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro

tutto ciò premesso, si concorda quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2) Le OO.SS. danno atto e condividono espressamente che i chiarimenti ricevuti nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione corretta e completa di ogni specifico aspetto della situazione aziendale e delle motivazioni che hanno determinato la decisione di procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
- 3) Le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga, ai sensi dell'art 17 DL 9/2020 e art. 22 del DL 18/2020:

per le sedi e i punti vendita situati in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto si farà ricorso alla Cig Deroga ex art. 17 DL 9/2020 e art 22 DL 18/2020

per le altre sedi-punti vendita collocati nelle restanti regioni (Marche, Abruzzo, Toscana) si farà ricorso alla cig deroga ai sensi dell'art 22 DL 18/2020.
- 4) Ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione, nel rispetto della fungibilità delle mansioni e della professionalità, e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore.
- 5) Le organizzazioni sindacali, preso atto delle motivazioni addotte dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta della Cigd e preso atto che non sussistano ulteriori opportunità offerta dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale condividono che l'azienda formuli istanza di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata, tenuto conto delle singole disposizioni regionali.
- 6) Le istanze per Cigd saranno presentate, ai sensi dell'art. 17 DL 9/2020 e art. 22 DL 18/2020, per il periodo dal 10 MARZO 2020 al 9 maggio 2020 (pari a 9 settimane) per le regioni MARCHE ABRUZZO e TOSCANA, per il periodo dal 10 marzo 2020 al 6 giugno 2020 (pari a 13 settimane) per le regioni EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO.

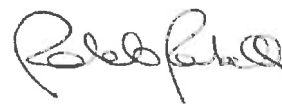
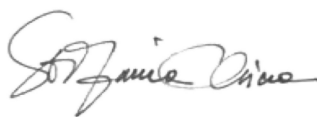
Se la fruibilità delle 4 settimane aggiuntive rimarrà per il VENETO vincolata al periodo 23.02 - 22.03.2020 la data di conclusione s'intenderà per tal regione il 23.05.2020 anziché il 06.06.2020.

Stefano Viro

Al. Kelo
professo

Le parti, inoltre, convengono che i predetti periodi possano essere ulteriormente prorogati in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda, o dall'Associazione datoriale alla quale l'Azienda ha conferito mandato, in via preventiva alle OO.SS. che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.

- 7) Le richieste interesseranno i lavoratori occupati nelle sedi occupati nelle sedi dichiarate in premessa, come distribuiti secondo l'allegato elenco (allegato A), per un numero massimo di 103 addetti e determinerà la riduzione e/o sospensione delle attività lavorativa nell'arco del/i periodo/i di cui al punto precedente.
- 8) L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato assumendosi la responsabilità di eventuali errori di compilazione e/o trasmissione.
- 9) L'azienda si impegna, conformemente al dettame normativo, a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OO.SS. al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo.
- 10) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo.
- 11) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 17 del D.L. 9/2020 e dall'art 22 DL 18/2020.
- 12) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19. Inoltre, le parti, recepiscono i protocolli a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da coronavirus e a garanzia della salubrità dell'ambiente di lavoro condivisi da Governo e parti sociali.
- 13) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle OO.SS. attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla

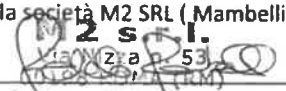


situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la società M2 SRL (Mambelli Michela)


M2 s.r.l.
Via N. 53
Iva 04127180406

Per le Organizzazioni Sindacali NAZIONALI di Categoria:

Filcams Cgil. rappresentata da Gabriele Guglielmi

Fisascat Cisl rappresentata da Stefania Chicca

Uiltucs Uil rappresentata da Paolo Andreani